REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2011, n. 49

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione. (*GU n. 51 del 24-12-2011*)

Capo I
Oggetto e principi

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 47 del 12 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, letter c) e 1) dello statuto;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 giugno 2011;

Considerato quanto segue:

1. La disciplina regionale in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione risale, per la Toscana, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), abrogata con la presente legge ma, allo stesso tempo, riproposta in alcuni punti ed oggetto di aggiornamento e profonda rivisitazione per le novita' intervenute dall'anno 2000 ad oggi;

2. Negli anni successivi all'entrata in vigore della 1egge regionale n. 5412000 e' infatti radicalmente mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: oltre alla riforma del Titolo V della Costituzione, sono entrate in vigore nuove norme statali e numerose pronunce, sia di legittimita' costituzionale che dei giudici amministrativi, hanno contribuito a delineare il quadro dei principi entro cui si puo' esplicare la potesta' normativa regionale;

3. In particolare la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), riserva allo Stato la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, mentre alle regioni e' demandata, tra l'altro, l'individuazione degli «obiettivi di qualita'», intesi come criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; a questa ripartizione di competenze la presente legge si attiene in modo scrupoloso senza invadere le competenze statali;

4. Inoltre il decreto legislativo n. 259/2003 ha definito dettagliatamente le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per

impianti radioelettrici;

5. Il decreto legislativo n. 259/2003 ha provveduto a dare attuazione ai principi di derivazione comunitaria di liberalizzazione e semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi, al fine di assicurare una concorrenza leale ed effettiva, ed e' stato pienamente legittimato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005;

6. Ulteriori pronunce della Corte costituzionale, ex multis, sentenza n. 307/2003, punto 7 del considerato in diritto, hanno chiarito che per le regioni rappresentano limiti insuperabili il rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.

7. Per quanto sopraesposto si e' posta dunque la necessita' di procedere alla revisione della normativa regionale in materia di impianti di radiocomunicazione;

8. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, e ambiti appartenenti alla competenza concorrente delle regioni: la tutela della salute, il governo del territorio e l'ordinamento della comunicazione;

9. Con la presente legge la Regione intende dare attuazione alla 1egge n. 36/2001 e, nel rispetto del principio di precauzione del trattato istitutivo dell'Unione europea e delle competenze dello Stato, perseguire finalita' di tutela della salute umana e di ordinato sviluppo del territorio mediante la corretta localizzazione, il corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione e il risanamento quando necessario;

10. L'ambito di applicazione della presente legge e' limitato agli impianti fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, in quanto la disciplina degli elettrodotti che operano con frequenza inferiore a 100 KHz (50 Hz), e' contenuta in altre normative regionali di settore;

11. Sull'ambito di applicazione si e' ritenuto opportuno assoggettare ad un regime semplificato alcune tipologie di impianti, utilizzando come criterio la potenza in antenna e la potenza irradiata isotropica equivalente (Equivalent Isotropical Radiated Power «EIRP»), legate la prima, all'entita' complessiva dei campi elettromagnetici irradiati nell'ambiente e la seconda, alla massima esposizione ai campi che puo' determinare l'impianto ad una certa distanza dallo stesso. Tale semplificazione non esclude i controlli per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, l'assoggettamento alle procedure abilitative dettate dal decreto legislativo n. 259/2003, nonche' la piena applicazione della normativa edilizia e della pianificazione urbanistica comunale;

12. Al fine di assicurare la disponibilita' di un quadro conoscitivo completo, aggiornato ed affidabile, il catasto regionale degli impianti deve essere gestito in accordo con la normativa nazionale e regionale in materia di sistemi informativi e societa' dell'informazione, secondo criteri che assicurino l' interoperabilita' con il catasto nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 36/2001;

13. Rispondono a criteri di semplificazione amministrativa le novita' sugli adempimenti posti a carico dei gestori nonche' l'istituzione all'interno del catasto di un'apposita sezione, denominata inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, in cui sono raccolti i dati relativi ad impianti che hanno un minor impatto sulle emissioni elettromagnetiche;

14. In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 36/2001, si e' proceduto all'individuazione di criteri di localizzazione che garantiscano il contemperamento delle contrapposte esigenze di minimizzare l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di

garantire la funzionalita' della rete e la copertura del servizio e l'esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione, che appare anche all'art. 9, comma 1, tra i criteri del programma comunale degli impianti;

15. Tra i criteri localizzativi e' previsto il divieto di installazione su ospedali, scuole e altri edifici pubblici, di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile;

16. Si e' ritenuto opportuno derogare ai suddetti divieti solo per gli impianti di telefonia mobile perche', per loro natura e diversamente dagli impianti di radiodiffusione televisivi, servono porzioni di territorio limitate e quindi, in taluni casi, di aree ospedaliere e universitarie particolarmente estese, potrebbe essere necessaria la loro installazione all'interno delle aree stesse;

17. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e differenziazione, si conferma l'attribuzione delle competenze ai comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dei titoli abilitativi all'installazione e alla modifica degli impianti, i controlli e le azioni di risanamento;

18. Per quanto riguarda la disciplina delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi e' stato effettuato un richiamo ai pertinenti articoli del decreto legislativo n. 259/2003 in osservanza della citata giurisprudenza costituzionale che riserva allo Stato la disciplina delle procedure abilitative;

19. La previsione del programma comunale degli impianti, oltre a fornire ai comuni uno strumento di programmazione strategico per garantire un uso razionale del territorio e ridurre il piu' possibile l'impatto negativo degli impianti, risulta coerente con l'esigenza, piu' volte affermata dalla Corte costituzionale, di garantire procedure di rilascio dei titoli abilitativi «tempestive, non discriminatorie e trasparenti». Esso infatti garantisce la rapida conclusione del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi perche' essi verranno richiesti in ragione di parametri predefiniti;

20. Il risanamento degli impianti, in attuazione della legge n. 36/2001, e' essenziale ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti e quindi, a questo scopo, sono previste sia le azioni di risanamento che la possibilita' di procedere anche tramite la delocalizzazione delle infrastrutture;

21. Il piano di risanamento e' elaborato ed attuato dalla Regione per ragioni di opportunita' inerenti l'adeguatezza del livello regionale di governo; l'approvazione regionale non esclude che esso sia definito mediante un accordo coi soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente;

22. Per quanto riguarda l'art. 14, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sono poste sanzioni solo per gli ambiti di competenza legislativa sostanziale regionale mentre, ai commi 2 e 6 del medesimo articolo, ci si limita a richiamare le sanzioni previste dalla legge n. 36/2001 senza intento novativo;

23. Infine, si e' posta la necessita' di introdurre disposizioni transitorie per cadenzare gli adempimenti previsti per la piena operativita' della legge e volte a:

a) stabilire i termini entro i quali i soggetti obbligati devono porre in essere gli adempimenti previsti dalla presente legge;

b) disciplinare la fase di prima applicazione della legge relativamente alla presentazione, da parte dei gestori, dei programmi di sviluppo della rete e all'elaborazione dei programmi comunali degli impianti;

c) stabilire il termine entro il quale gli impianti gia' esistenti, privi di titolo abilitativo, devono ottenerne il rilascio dal comune per l'installazione o la modifica dei medesimi; si tratta di quegli impianti privi di autorizzazione in quanto non e' stata

adottata la disciplina regionale delle relative modalita' prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 54/2000. La disciplina delle modalita' di rilascio del titolo abilitativo comunale, successivamente alla legge regionale n. 54/2000, e' stata assunta dal livello statale e, precisamente, dal decreto legislativo n. 259/2003 che questa legge si limita a richiamare per cio' che concerne tutte le relative formalita'. Si fa presente che, anche dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 259/2003, la sanzione per mancata autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 54/2000 non era concretamente irrogabile per il difetto della disciplina regionale delle formalita' sopra richiamate;

d) assicurare una transizione ordinata nella fase di conversione del segnale da analogico a digitale per gli impianti di radiodiffusione televisiva, prevedendo ipotesi specifiche di semplificazioni procedurali e garantendo la continuita' dell'emissione nel periodo necessario all'ottenimento del titolo abilitativo.

24. Non possono essere accolte le proposte contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali che chiedono di inserire un onere di rilascio di fideiussione e di uno specifico atto d'obbligo da parte dei gestori in occasione del rilascio del titolo abilitativo; infatti la Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005, in particolare punto 15.1. del considerato in diritto, ha ritenuto l'art. 93 del decreto legislativo n. 259/2003 «... espressione di un principio fondamentale ...» della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, «... in quanto persegue la finalita' di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni.». Su queste basi la Corte costituzionale, con sentenza n. 272/2010, punto 3.2 del considerato in diritto, ha dunque confermato che, «... in mancanza di un tale principio ...», ogni singola regione «... potrebbe liberamente prevedere obblighi ''pecuniari'' a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto. di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti».

25. In accoglimento del sopracitato parere del Consiglio delle autonomie locali, all'art. 12, collima 4, e' precisato ulteriormente che la delocalizzazione degli impianti grava sui gestori, ed inoltre, all'art. 16, comma 6, e' prevista un'attivita' regionale di assistenza giuridica e tecnica ai comuni per le problematicita' che dovessero emergere dopo il piano di risanamento regionale;

Approva la presente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La presente legge disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformita' al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. La Regione pone il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.

3. La Regione assicura che l'esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualita', dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all'art. 2, al fine di garantire:

a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;

c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualita' di cui all'art. 2.

4. Nel rispetto degli obiettivi di qualita', dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, di cui all'art. 2, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i' valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

5. Sono fatte salve le competenze statali nonche' quelle attribuite all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Capo I
Oggetto e principi

Art. 2
Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o piu' trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;

b) esercizio degli impianti fissi: l'attivita' di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;

c) obiettivi di qualita':

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.

d) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 36/2001;

e) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 36/2001;

f) microimpianti: gli impianti fissi per l'accesso radio del pubblico a servizi di radiocomunicazione ed internet con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP, nel caso di impianti diversi dai ponti radio, sia comunque non superiore a 100 W;

g) impianti fissi ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 134 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

h) potenza massima al connettore di antenna nel caso di sistema radianti complessi: la somma delle potenze massime ai vari connettori di antenna;

i) EIRP (Equivalent Isotropical Radiateci Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densita' di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento;

l) titolo abilitativo: gli atti previsti dagli articoli 86 e seguenti. del decreto legislativo n. 259/2003 e dall'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Capo II
Funzioni e criteri localizzativi

Art. 5
Catasto regionale degli impianti

1. Il catasto regionale degli impianti, di seguito denominato catasto regionale, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalita' di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

2. Il catasto regionale:

a) contiene la mappa degli impianti in esercizio presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti, nonche' quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;

b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed e' parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale n. 54/2009.

3. Ai fini della formazione e gestione del catasto regionale, i gestori presentano contestualmente entro il 31 ottobre di ogni anno:

a) la dichiarazione sugli impianti, la quale contiene, tra altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, e delle loro localizzazioni;

b) il programma di sviluppo della rete.

4. La documentazione di cui al comma 3, e' inviata in forma telematica ed e' aggiornata, ove necessario, entro un termine fissato dalla Giunta regionale.

5. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo.

6. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica. con particolare riferimento ai controlli.

Capo II
Funzioni e criteri localizzativi

Art. 6
Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali

1. E' istituito l'inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.

2. Ai fini della formazione e gestione dell'inventario, i gestori presentano una dichiarazione, la quale contiene in particolare le seguenti informazioni:

a) le generalita' dei gestori;

b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;

c) la tipologia d'impianto o servizio del microirnpianto.

3. La dichiarazione e' inviata in via telematica all'ARPAT e ai

comuni interessati ed e' aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Capo II
Funzioni e criteri localizzativi

Art. 9
Programma comunale degli impianti

1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:

a) degli obiettivi di qualita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), e in particolare dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1;

b) delle aree individuate come idonee dal regolamento urbanistico sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1;

c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;

d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano al comune ove risultano ubicati gli impianti, in via telematica, un programma di sviluppo della rete nonche' gli eventuali aggiornamenti del programma dell'anno precedente.

3. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti mediante procedure che assicurano:

a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;

b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonche' favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d).

4. Il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed e' aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.

Capo II
Funzioni e criteri localizzativi

Art. 10
Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti

1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti e' rilasciato dal comune, tramite lo SUAP, nel rispetto:

a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;

b) degli obiettivi di qualita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numero 2);

c) dei criteri localizzativi di cui all'art. 11;

d) del programma comunale degli impianti di cui all'art. 9, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.

2. Il titolo abilitativo e' rilasciato nell'ambito di un procedimento:

a) in cui e' verificata la compatibilita' edilizia, urbanistica

e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003;

b) che si svolge in via telematica quando e' coinvolto il SUAP, secondo le modalita' di cui all'art. 12 della legge regionale n. 40/2009.

3. I gestori, contestualmente alla documentazione di cui all'art. 5, comma 3, trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo relativa al territorio di competenza secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2.

4. Il comune, tramite lo SUAP, puo' rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilita' rispetto alle esigenze di funzionalita' della rete.

5. Entro novanta giorni dall'installazione i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 36/2001, posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

Capo II
Funzioni e criteri localizzativi

Art. 11
Criteri localizzativi

1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;

b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprieta' pubblica;

c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, cosi' come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti e' consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;

d) e' favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;

e) e' vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'installazione di impianti. fissi per telefonia cellulare e' consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalita' del servizio.

3. L'osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma I, non puo' pregiudicare la funzionalita' delle reti di radiocomunicazione.

4. Il comune puo' disporre la diminuzione dei termini di cui all'art. 87, comma 9, del decreto legislativo n. 259/2003 e ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel caso in cui il gestore utilizzi le migliori tecnologie disponibili al fine del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 16
Piano di risanamento

1. La Giunta regionale approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualita' ed ai criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma I.

2. Il piano di risanamento:

a) e' approvato, entro un anno dalla pubblicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma l, lettere b) e c), su proposta dei soggetti gestori ovvero autonomamente e con oneri a carico dei gestori medesimi in difetto della proposta, sentiti i comuni interessati;

b) dopo l'approvazione e' trasmesso ai comuni interessati entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURT;

c) e' attuato dalla Giunta regionale mediante prescrizioni ai gestori per la riduzione a conformita' indicata dal d.p.c.m. di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 36/2001.

3. Il piano puo' prevedere la delocalizzazione degli impianti nelle aree individuate dal regolamento urbanistico comunale qualora:

a) la riduzione a conformita' non consenta il mantenimento della funzionalita' del servizio fornito dagli impianti;

b) sia accertata l'incompatibilita' degli impianti con i criteri localizzativi di cui all'art. 11, comma 1.

4. Le azioni del piano di risanamento sono attuate a cura e spese dei titolari e sono effettuate nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c).

5. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 177/2005.

6. La Regione fornisce consulenza tecnica e giuridica ai comuni per le problematicita' di risanamento che emergono dopo l'attuazione del piano di risanamento.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 17
Disposizioni transitorie

1. Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalita' per la presentazione delle relative dichiarazioni, di cui, rispettivamente, all'art. 4, comma 1 lettera a), d) ed f), sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della legge regionale n. 54/2000.

2. Fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete e' elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1.

3. I titolari degli impianti privi di titolo abilitativo rilasciato dal comune e che non abbiano procedimenti abilitativi pendenti, presentano domanda di rilascio del titolo abilitativo con la seguente cadenza temporale dall'entrata in vigore della presente legge:

a) stazioni radio base per la telefonia cellulare e impianti a loro servizio, entro novanta giorni;

b) impianti per la radiodiffusione televisiva analogica e digitale e relativi ponti radio, entro centoventi giorni;

c) impianti per la radiodiffusione radiofonica e relativi ponti radio, entro centocinquanta giorni;

d) altri impianti di radiocomunicazione e per servizi internet, entro centottanta giorni.

4. I titolari degli impianti il cui titolo abilitativo sia stato rilasciato dal comune antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 259/2003, presentano al comune la documentazione concernente l'impatto di inquinamento elettromagnetico quando tale aspetto non sia stato preso in considerazione in sede di rilascio del titolo abilitativo; tale documentazione e' redatta coi moduli prescritti dal decreto legislativo n. 259/2003 ed e' presentata in copia all'ARPAT entro i termini di cui al comma 3.

5. Nei casi di cui al comma 4, entro i novanta giorni successivi alla scadenza dei termini, il comune verifica l'osservanza dell'obbligo di presentazione della documentazione e ne controlla la conformita' e l'adeguatezza. In caso di mancata presentazione della documentazione o in caso di mancata conformita' o inadeguatezza della stessa, il comune invita alla regolarizzazione entro trenta giorni, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 14, comma 3.

6. Nel caso di cui al comma 3, il rilascio del titolo abilitativo prescinde dal rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art. 11, comma 1, fermo restando il rispetto dell'art. 10, comma 1, lettera a), nonche' quanto previsto dall'art. 16.

7. Se nel periodo in cui e' pendente il termine previsto dal comma 3, lettera b), si verifica la scadenza per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale, il termine si interrompe e inizia nuovamente a decorrere dalla data della sopracitata scadenza.

8. Fino all'approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo e' rilasciato:

a) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b);

b) tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9, comma 2;

c) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.

9. Per le modifiche radioelettriche agli impianti e per le modifiche alle infrastrutture esistenti che ospitano gli impianti stessi necessarie al rispetto delle scadenze per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 8-novies, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101:

a) si applica l'art. 10;

b) il titolo abilitativo e' rilasciato a seguito di istanza da presentare entro centoventi giorni dalla scadenza prevista per la conversione del segnale;

c) nel caso di modifiche che non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, per il rilascio del titolo abilitativo, e' sufficiente allegare la documentazione sull'aggiornamento degli impianti e delle infrastrutture esistenti modificate; ai fini della valutazione dell'aumento dei livelli di campo si considerano tutti i punti del territorio circostante l'impianto ad una distanza non superiore a trecento metri per impianti fino a 5 kW EIRP, e non superiore a cinquecento metri per impianti di EIRP superiore.

10. Al fine di favorire l'accorpamento degli impianti su

strutture di supporto comuni, il titolo abilitativo rilasciato a seguito di istanza da presentare entro centoventi giorni dalla scadenza prevista per la conversione del segnale da analogico a digitale, nei casi di spostamento degli impianti presso altra postazione, a condizione che lo spostamento avvenga su infrastrutture esistenti e gia' ospitanti impianti per la diffusione in esercizio; le infrastrutture e gli impianti esistenti devono altresi' essere compatibili coi criteri localizzativi di cui all'art. 11, e con gli strumenti urbanistici.

11. Fino al rilascio del titolo abilitativo, gli impianti di cui ai commi 3, 9 e 10, possono continuare a trasmettere.

12. Per ogni modifica agli impianti e alle infrastrutture per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale, che non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 9 e 10, si applica l'art. 10. Sono ridotti di un terzo i termini previsti per il procedimento di cui agli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003 nei seguenti casi:

a) impianti che servono le aree con difficolta' di ricezione identificate ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre);

b) impianti obbligati a lasciare la localizzazione attuale in base a provvedimento statale.

13. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati attivano le modalita' telematiche di comunicazione e trasmissione.

14. Il programma comunale degli impianti di cui all'art. 9, tiene conto delle localizzazioni previste negli accordi di cui all'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 259/2003, conformi agli obiettivi di qualita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera a):

a) gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) gia' sottoscritti e adeguati agli stessi obiettivi di qualita' entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo I
Oggetto e principi

Art. 3
Ambito oggettivo

1. La presente legge si applica agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla legge n. 36/2001, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati «impianti».

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;

b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.

3. Ai seguenti impianti si applicano soltanto le disposizioni di cui agli articoli 6, 13, 14 e 15:

a) microimpianti;

b) impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W.

4. Agli impianti di cui ai commi 2 e 3, si applicano i limiti, i valori e gli obiettivi di qualita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, coniata 2, della legge n. 36/2001.

Capo II
Funzioni e criteri localizzativi

Art. 4
Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale

1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, in conformita' con la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza), i criteri tecnici per:

a) la gestione del catasto regionale degli impianti e dell'inventario dei microimpianti, in modo da assicurare interoperabilita' con il catasto nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 36/2001;

b) la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 12, anche con riferimento ai tempi ed alle modalita' di effettuazione delle stesse azioni da parte dei gestori degli impianti;

c) la definizione e l'attuazione del piano di risanamento di cui all'art. 16;

d) la presentazione delle dichiarazioni sugli impianti e dei relativi programmi di sviluppo della rete di cui all'art. 5, cornuta 3;

e) lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 13;

f) la presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori dei microimpianti e (lei radioamatori di cui all'art. 6, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1:

a) si attengono a principi di semplicita' e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonche' di quanto gia' inserito nel catasto regionale ai sensi della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori;

b) si adeguano alle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

3. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, di norma ogni anno, un rapporto che contiene:

a) la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio regionale, con riferimento alle caratteristiche di sviluppo della rete di impianti;

b) la valutazione dell' impatto sanitario, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

c) un resoconto dell'attivita' del comitato tecnico per gli impianti di cui all'art. 7.

4. Il rapporto di cui al comma 3, e' redatto sulla base (lei dati e delle informazioni del catasto regionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.

Capo II
Funzioni e criteri localizzativi

Art. 7
Comitato tecnico per gli impianti

1. E' istituito, presso l'Amministrazione regionale, il comitato tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa e con funzioni di:

a) consulenza tecnica nell'ambito delle procedure sostitutive di cui all'art. 12, comma 6;

b) consulenza tecnica e giuridica di cui all'art. 16, comma 6;

c) formulazione di pareri tecnici su questioni attinenti all'approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'art. 9.

2. Il comitato e' nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed e' composto da sei membri di cui:

a) due funzionari della Regione competenti in materia, tra i quali il Presidente della Giunta regionale indica il presidente;

b) due funzionari dell'ARPAT, designati dalla stessa Agenzia;

c) due membri scelti tra quattro nominativi designati dal Consiglio delle autonomie locali tenuto conto di entrambi i generi.

3. In relazione all'oggetto dei lavori:

a) la convocazione del comitato puo' essere chiesta dal comune interessato e sono invitati i relativi rappresentanti;

b) sono invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti, un rappresentante del ministero competente, un membro del comitato regionale delle comunicazioni (CORECOM) e un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell'azienda unita' sanitaria locale competente.

4. Le modalita' di funzionamento e partecipazione ai' lavori del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. La partecipazione al comitato e' a titolo gratuito.

Capo II
Funzioni e criteri localizzativi

Art. 8
Funzioni comunali

1. I comuni provvedono:

a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'art. 9, curandone la trasmissione al SUAP;

b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;

c) alle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 12;

d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 13, avvalendosi dell'ARPA;

e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge;

f) all'adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1.

2. Al fine dell'ottenimento di una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, i comuni provvedono altresi' a delimitare le aree intensamente frequentate, come definite dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

3. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonche' di controllo e vigilanza, i comuni si avvalgono dell' ARPAT.

Capo II
Funzioni e criteri localizzativi

Art. 12
Azioni di risanamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, il comune ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformita' stabiliti dal d.p.c.m. di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 36/200l, in caso di superamento dei limiti di' esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' di cui all'art. 2.

2. Le azioni di risanamento:

a) sono disposte dal comune non oltre un anno dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualita', stabilendo tempi e modalita' di attuazione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4;

b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;

c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. In ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d'urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di' esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualita'.

4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualita', il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti.

5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.

6. Nel casi di cui al comma 3, qualora il comune non provveda, ed al comma 5, qualora l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede nelle forme e con le modalita' previste a tal fine dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

7. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l'art. 28, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Capo III
Controllo e sanzioni

Art. 13
Vigilanza e controllo

1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell'ARPAT ai sensi dall'art. 14, comma 1, della legge n.

36/2001, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»).

2. I controlli verificano:

a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita';

b) l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento;

c) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore ai sensi dell'art. 5.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano i criteri tecnici di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), anche con riferimento ad eventuali e periodiche verifiche generali inerenti la conformita' degli impianti e delle reti alle prescrizioni stabilite in sede di rilascio del titolo abilitativo.

4. Il personale incaricato dei controlli puo' accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

5. I costi ed il numero dei controlli, di norma con cadenza biennale, sono stabiliti dalla carta dei servizi e delle attivita' prevista dalla legge regionale n. 30/2009.

Capo III
Controllo e sanzioni

Art. 14
Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto, in assenza del titolo abilitativo di cui all'art. 10, e' soggetto alla sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 40.000,00 e alla cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto; tali sanzioni sono irrogate dal comune competente.

2. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo di cui all'art. 10 e' soggetta alla sanzione prevista dall'art. 15, comma 4, della legge n. 36/2001; tale sanzione e' irrogata dal comune competente.

3. La mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle dichiarazioni di cui all'art. 5, cornuta 3, lettere a) e b) e di cui all'art. 6, comma 2, e' soggetta alla sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 40.000,00 per ogni impianto; la sanzione complessiva non puo' comunque superare € 300.000,00. La sanzione e' irrogata dalla Regione, la quale contestualmente ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione prescritta entro un termine perentorio. pena la cessazione dell'attivita' dell'impianto di cui si tratti.

4. La sanzione di cui al comma 3, e' ridotta:

a) ad un decimo, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni relative agli impianti radioamatoriali e a quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile;

b) ad un quinto nel caso in cui le dichiarazioni siano presentate entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 6, comma 3.

5. La mancata attuazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 12, da parte dei titolari degli impianti, cosi' come del rispetto dei relativi tempi e modalita' stabiliti dal comune, e' soggetta alla sanzione amministrativa da € 20.000,00 a € 100.000,00; tale sanzione e' irrogata dal comune competente.

6. Il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 36/2001. Tale sanzione e' irrogata dal comune competente il quale

contemporaneamente ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all'art. 12.

7. L'inosservanza di quanto previsto all'art. 10, comma 5, comporta l'irrogazione, da parte del comune competente. di una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 4.000,00 per ogni impianto.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano:

a) la legge 24 novembre 1981. n. 689 (Modifiche del sistema penale);

b) la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

9. Sono fatte salve disposizioni statali che, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge, prevedono autorita' sanzionatorie diverse da quelle individuate dalla presente legge.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 15
Disposizioni attuative

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva:

a) i criteri tecnici di cui all'art. 4, comma lettere h), e), e) ed f);

b) le modalita' di funzionamento e di partecipazione ai lavori del comitato tecnico per gli impianti di cui all'art. 7.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri tecnici di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e d).

3. Le dichiarazioni dei gestori dei microimpianti di cui all'art. 6, comma 2, sono presentate alla Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dei criteri tecnici di cui all'art. 4, comma 1, lettera f).

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i gestori degli impianti presentano alla Regione e trasmettono ai comuni, per la parte di competenza, il programma di sviluppo della rete di cui all'art. 9, comma 2.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i gestori degli impianti muniti di titolo abilitativo appongono l'etichetta di cui all'art. 10, comma 5.

6. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei programmi di sviluppo dei gestori di cui al comma 4, i comuni approvano il programma comunale degli impianti nel rispetto di quanto previsto all'art. 9.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 18
Abrogazione

La legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), e' abrogata.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 19
Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all'istituzione dell'inventario di cui all'art. 6, stimati in € 100.000,00 per il 2011 ed € 50.000,00 rispettivamente per ciascuna delle annualita' 2012 e 2013, si fa fronte, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, con le risorse attualmente stanziate per le politiche ambientali del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013, a valere sulla unita' previsionale di base (UPB) 431 «Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese di investimento» per € 70.000,00 nel 2011 e sulla UPB 432 «Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti» per € 30.000,00 nel 2011, € 50.000,00 nel 2012 ed € 50.000,00 nel 2013.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 ottobre 2011

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2011.

(Omissis).